



N. 2808

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con D.R. 6 maggio 1996, n. 1885, ed in particolare l'art.6;
- Visto il Capo D del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 24 ottobre 1996, n.4455;
- Visto il D.R. del 27 ottobre 2005, n.9426, con il quale è stato ricostituito il Senato Accademico, per il triennio accademico 2005/2008,

DECRETA

ART.1

Il giorno 22 maggio 2008 avranno luogo le votazioni per le elezioni delle seguenti rappresentanze in seno al Senato Accademico, per il triennio accademico 2008/2009 - 2010/2011:

- a) tredici Docenti rappresentanti delle aree scientifiche;
- b) due rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 19.

ART.2

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:

a) **designazione dei tredici Docenti rappresentanti delle aree scientifiche:**

elettorato passivo: tutti i Docenti che alla data di emanazione del presente decreto rivestano tale qualifica e non si trovino in situazione di incompatibilità;

elettorato attivo: tutti i Docenti che alla data di emanazione del presente decreto rivestono tale qualifica;

b) **designazione dei due rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo:**

elettorato attivo e passivo: tutti gli appartenenti al personale tecnico-amministrativo dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale.

I Docenti eletti, all'atto della nomina, devono optare per il regime di impegno a tempo pieno.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti delle aree scientifiche, hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, in aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all'estero o in aspettativa per mandati elettivi.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio perché collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare o sostitutivo civile.

Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo i docenti, ed il personale tecnico-amministrativo sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

ART.3

Gli elenchi nominativi di tutti gli elettori distinti per fascia di appartenenza, saranno affissi almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, all'Albo dell'Università.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi, possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni direttamente al Rettore, il quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima la data fissata per le elezioni.

ART.4

Ai fini delle elezioni dei tredici Docenti rappresentanti delle aree scientifiche in seno al Senato Accademico, sono individuati due raggruppamenti delle aree scientifiche:

- a) **raggruppamento delle aree tecniche scientifiche:** comprendente le aree scientifiche di Scienze Matematiche; Scienze Fisiche; Scienze Chimiche; Scienze Biologiche; Scienze della terra; Scienze Agrarie; Ingegneria civile e Architettura; Ingegneria industriale; Scienze Mediche, Veterinarie e Cliniche;
- b) **raggruppamento delle aree scientifiche umanistiche:** comprendente le aree scientifiche umanistiche di Scienze dell'Antichità Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche; Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche; Scienze Economiche e Statistiche; Scienze Politiche e Sociali; Scienze Giuridiche privatistiche (da N01 a N07 e da N18 a N20); Scienze Giuridiche pubblicistiche (da N08 a N17).

Per ogni raggruppamento sarà costituito un collegio elettorale.

I rappresentanti dei docenti sono eletti tra gli appartenenti a ciascuno dei raggruppamenti previsti dal presente articolo.

Dei tredici docenti eleggibili sei dovranno far capo all'accorpamento delle aree scientifiche umanistiche e sette all'accorpamento delle aree tecniche scientifiche. Il settimo docente che risulterà eletto, dopo avere assicurato la distribuzione paritaria dei sei posti, sarà quello che nel raggruppamento delle aree tecniche scientifiche avrà riportato il maggior numero di voti.

Per ogni raggruppamento di aree scientifiche si costituirà un unico collegio e sarà formata la graduatoria dei risultati conseguiti da tutti i votati, all'interno della quale risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti in riferimento alla fascia di appartenenza.

L'individuazione degli eletti all'interno della summenzionata graduatoria sarà fatta nel rispetto dei seguenti due criteri:

- 1) ciascuna area scientifica non può avere all'interno del Senato Accademico più di un rappresentante.
- 2) ciascuna delle categorie o fasce di cui all'art.6, comma 4 dello Statuto, deve avere almeno due rappresentanti in seno all'organo costituendo.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti tra tutto il relativo personale dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale. Risulteranno eletti i primi due eligendi che avranno riportato il maggior numero dei voti.

I rappresentanti delle due aree tecniche scientifiche che non risultano eletti partecipano ai lavori del Senato Accademico con voto consultivo per i punti di cui all'art.6, comma 2, lettere a), e), f), h), i), j), m), n), o) e p) dello Statuto e non contribuiscono alla formazione del numero legale.

ART.5

Con successivo decreto rettorale saranno costituiti i seggi elettorali, nella composizione stabilita dall'art.15 del Regolamento Generale di Ateneo.

ART.6

L'elettore deve presentarsi al proprio seggio munito di un documento di riconoscimento. Qualora ne sia sprovvisto, può essere ammesso egualmente a votare se la sua identità sia garantita da un componente del seggio o da altro elettore noto al seggio stesso.

Il voto è personale, libero e segreto.

E' possibile esprimere una sola preferenza.

Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del prescelto.

Il Presidente del seggio, previo accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun votante la scheda e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al Presidente del seggio che la inserisce in presenza dell'elettore nell'urna.

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

ART.7

Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

Si inizia con lo scrutinio dei Docenti rappresentanti delle aree scientifiche e si prosegue con quello dei rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo.

Delle operazioni elettorali, i Componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale distinto per rappresentanza, dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme e l'elenco del corpo elettorale.

Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

I plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio, saranno immediatamente recapitati alla Commissione Elettorale ove si procederà alla proclamazione degli eletti.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, risulterà eletto il più grande di età.

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla Commissione Elettorale di cui al successivo art.8.

La votazione per ogni rappresentanza è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

ART. 8

Con successivo decreto sarà costituita presso l'Ufficio Elettorale la Commissione Elettorale composta da:

- un Professore Ordinario;
- un Professore Associato;
- un Ricercatore confermato;
- un Funzionario tecnico o amministrativo anche con funzioni di Segretario,

tutti designati dal Rettore, con il compito di:

- 1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai componenti dei seggi;
- 2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi nell'ambito dell'Università;

- 3) collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all'Ufficio Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti;
- 4) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati. Tali ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione alla Commissione suddetta, che decide in via definitiva ed in contraddittorio nel termine di quindici giorni dalla presentazione del ricorso.

Catania,

IL RETTORE
(prof. A. Recca)